

Invalidità del matrimonio, matrimonio putativo e matrimonio concordatario

Diritto civile I – 2023/2024

Matrimonio canonico

Fonti: codice di diritto canonico (1983), ecc.

Matrimonio conforme alle norme di diritto canonico

Matrimonio concordatario:

Fonti: art. 82 c.c.; accordo di Villa Madama (1984) e l. n. 121/1985

Matrimonio al quale, sulla base degli accordi intervenuti tra Santa Sede e lo Stato italiano, viene riconosciuta efficacia nell'ordinamento civile italiano

Art. 82 c.c.:

Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia.

[art. 34 dei Patti lateranensi del 1929]

Art. 8 dell'Accordo di revisione del concordato:

1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previa **pubblicazioni nella casa comunale**.

Diritto canonico



Matrimonio atto

Diritto civile



Matrimonio rapporto

Il diritto internazionale privato: cenni generali

Elementi di estraneità (nazionalità, residenza, ecc.)



- Giurisdizione
- Legge applicabile
- Riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti stranieri

Il diritto internazionale privato: le fonti nel diritto di famiglia

- **Preleggi Codice civile** (abrogati);
- **Articoli 796 e 797 cpc** (abrogati ma...vedi infra !);
- Legge n. 218 del 1995;
- Regolamento n. 1215 del 2012 «Bruxelles I-Bis»;
- Regolamento 2201 del 2003 «Bruxelles II-Bis (Decisioni in materia matrimoniale e genitoriale: competenza, riconoscimento ed esecuzione);
- Regolamento 1103 del 2016 in materia di competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi;
- Regolamento 1111 del 2019 in materia di competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori

La giurisdizione sull'invalidità del matrimonio

Art. 34 Patti lateranensi:

(...) Le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici.

Art. 8 Accordo di Villa Madama:

2. Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d'appello competente (...)

Corte costituzionale: sentenza 421/1993

(...)La Corte stessa ha, difatti, già ritenuto che il matrimonio religioso, validamente celebrato secondo la disciplina canonica, è assunto quale presupposto cui vengono collegati, con la trascrizione, gli effetti civili (sentenze n. 169 del 1971 e n. 176 del 1973). **L'atto rimane regolato dal diritto canonico, senza che sia operata dall'ordinamento italiano una recezione di quella disciplina (sentenza n. 169 del 1971), con quanto ne segue in ordine alla giurisdizione.**

La Corte ha inoltre affermato che "se il negozio cui si attribuiscono effetti civili, nasce nell'ordinamento canonico e da questo è regolato nei suoi requisiti di validità, è logico corollario che le controversie sulla sua validità siano riservate alla cognizione degli organi giurisdizionali dello stesso ordinamento, conseguendo poi le relative pronunce dichiarative della nullità la efficacia civile attraverso lo speciale procedimento di delibazione" (sentenza n. 18 del 1982, nonché n. 176 del 1973).

Nell'Accordo del 1984 permane il riconoscimento degli effetti civili, mediante la trascrizione, ai matrimoni che, per libera scelta delle parti, sono stati contratti secondo le norme del diritto canonico e che rimangono regolati, quanto al momento genetico, da tale diritto. Ne deriva che su quell'atto, posto in essere nell'ordinamento canonico e costituente presupposto degli effetti civili, è riconosciuta la competenza del giudice ecclesiastico.

Coerentemente con il **principio di laicità dello Stato** (sentenza n. 203 del 1989), in presenza di un matrimonio che ha avuto origine nell'ordinamento canonico e che resta disciplinato da quel diritto il giudice civile non esprime la propria giurisdizione sull'atto di matrimonio, caratterizzato da una disciplina conformata nella sua sostanza all'elemento religioso, in ordine al quale opera la competenza del giudice ecclesiastico

Il giudice dello Stato esprime la propria giurisdizione sull'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio, attraverso lo speciale procedimento di delibazione regolato dalle stesse norme dell'Accordo in modo ben più penetrante che nella disciplina originaria del Concordato. Permane inoltre pienamente, secondo i principi già fissati dalla Corte, la giurisdizione dello Stato sugli effetti civili.

S.U. Corte di Cassazione n. 3345 del 1997

Alla luce dell'**art. 8, n. 2 dell'accordo di revisione del Concordato del 11 febbraio 1929** con la Santa Sede, stipulato il 18 febbraio 1984 e reso esecutivo con l. 25 marzo 1985 n. 121, il quale condiziona la dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica, all'accertamento della sussistenza delle "condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere", in tal modo rinviando all'art. 797 c.p.c., **è da ritenersi abrogata la riserva di giurisdizione in materia di nullità del matrimonio concordatario celebrato secondo le norme del diritto canonico.**

Ne consegue che il **giudice italiano preventivamente adito, può giudicare sulla domanda di nullità di un matrimonio concordatario [...].**

Art. 74 dell'Accordo di Villa Madama

Sono abrogate, se non espressamente richiamate, le disposizioni della legge 27 maggio 1929, n. 848, e successive modificazioni, e delle leggi 18 dicembre 1952, n. 2522, 18 aprile 1962, n. 168, e successive modifiche e integrazioni, e le altre disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con le presenti norme

Ordinamento canonico

Sentenza di nullità
del tribunale ecclesiastico

Procedimento di delibazione

Ordinamento civile italiano

Il procedimento di delibazione

L'art. 4, lettera b), del Protocollo addizionale all'accordo di Villa Madama del 1984, effettua questa fondamentale precisazione:

*Con riferimento al n. 2, ai fini dell'applicazione degli articoli 796 e 797 del codice italiano di **procedura civile**, si dovrà tener conto della specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine.*

Invero, un ulteriore filtro è posto già a monte rispetto alla trascrizione dell'atto nei registri dello stato civile: infatti, l'art. 4, lettera a), precisava come «si intendono come **impedimenti inderogabili** della legge civile»

:

- 1) l'essere uno dei contraenti interdetto per infermità di mente;
- 2) la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili;
- 3) gli impedimenti derivanti da delitto o da affinità in linea retta.

Cass. civ. n. 11020 del 2005

Non rileva che le **norme sul giudizio di delibazione**, di cui agli artt. 796 e 797 c.p.c., siano state abrogate dall'art. 73 della legge n. 218 del 1995, poiché tale abrogazione, in ragione della fonte di legge formale ordinaria da cui è disposta, **non è idonea a spiegare efficacia sulle disposizioni dell'Accordo, con protocollo addizionale, di modificazione del Concordato lateranense** (firmato a Roma il 18 ottobre 1984 e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121), disposizioni le quali - con riferimento alla dichiarazione di efficacia, nella Repubblica italiana, delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici - contengono un espresso richiamo agli artt. 796 e 797 c.p.c., e risultano connotate, in forza del principio concordatario accolto **dall'art. 7 Cost.** (che implica la resistenza all'abrogazione di norme pattizie, perciò suscettibili di modifica, in difetto di accordo delle parti contraenti, solo con leggi costituzionali), da una vera e propria **ultrattività**.

Più in dettaglio, l'**art. 796 cpc** afferma:

«Chi vuol far valere nella Repubblica una sentenza straniera deve proporre domanda mediante citazione davanti alla corte di appello del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione.

La dichiarazione di efficacia può essere chiesta in via diplomatica, quando ciò è consentito dalle convenzioni internazionali oppure dalla reciprocità. In questo caso, se la parte interessata non ha costituito un procuratore, il presidente della corte di appello, su richiesta del pubblico ministero, nomina un curatore speciale per proporre la domanda.

L'intervento del pubblico ministero è sempre **necessario**»

L'art. 797 cpc invece precisa quanto segue:

La Corte d'appello dichiara con sentenza l'efficacia nella Repubblica della sentenza straniera quando accerta:

- 1.) che il giudice dello Stato nel quale la sentenza è stata pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale vigenti nell'ordinamento italiano;
- 2.) che la citazione è stata notificata in conformità alla legge del luogo dove si è svolto il giudizio ed è stato in essa assegnato un congruo termine a comparire;
- 3.) che le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo o la contumacia è stata accertata e dichiarata validamente in conformità della stessa legge;

- 4) che la sentenza è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata;
- 5) che essa non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano;
- 6) che non è pendente davanti ad un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera;
- 7) che la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'**ordine pubblico italiano**.

Ai fini dell'attuazione il titolo è costituito dalla sentenza straniera e da quella della corte d'appello che ne dichiara l'efficacia.

Quanto visto prima si completa con quanto previsto dall'**art. 8, comma 2°, dell'Accordo di Villa Madama**:

Le sentenze di nullità di matrimonio (...) quando questa accerti:

- a) che il giudice ecclesiastico era il **giudice competente** a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;
- b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
- c) che ricorrono le **altre condizioni** richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.

La corte d'appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia.

L'ordine pubblico nella dimensione internazionale

La giurisprudenza più risalente (Cass. n. 818/1962, 3881/1969) era molto più sensibile alle esigenze di tutela dell'identità giuridica nazionale che a quella di uniformità della disciplina giuridica nello spazio e quindi alla circolazione delle discipline di fonte straniera oltre le frontiere nazionali. Affermava che il concetto di ordine pubblico non va inteso in senso internazionale, astratto e universale, ma trova il suo limite nell'ordinamento giuridico nazionale e mira ad assicurare, in ogni caso, il rispetto dei più elevati ed essenziali interessi del predetto ordinamento.

È poi gradualmente sorta una nuova concezione (**Cass. 27592/2006**), in base alla quale:

«L'ordine pubblico è formato da quell'insieme di principi, desumibili dalla Carta costituzionale o, comunque, pur non trovando in essa collocazione, fondanti l'intero assetto ordinamentale ..., tali da caratterizzare l'atteggiamento dell'ordinamento stesso in un determinato momento storico e da formare il cardine della struttura etica, sociale ed economica della comunità nazionale conferendole una ben individuata ed inconfondibile fisionomia» (tra le altre, anche Cass. 4545/2013, 16601/2017, 12193/2019).

La questione della legge applicabile

La Cassazione, dando per scontata l'assimilazione tra la giurisdizione e la legge applicabile, non si è mai posta il problema del diritto applicabile alla fattispecie in esame.

Infatti, seguendosi la tesi della prevenzione, si sarebbe potuti giungere all'applicabilità, da parte delle corti civili italiane, del diritto di un ordinamento sui generis (quello canonico, adottato unicamente nella Città del Vaticano), il quale risulta radicalmente inidoneo all'applicazione in uno Stato laico quale quello italiano (art. 8 Cost.). Per questo, quando risulta radicata la giurisdizione civile, la giurisprudenza dà per scontata l'applicabilità del diritto civile italiano.

La tesi della riserva di giurisdizione, invece, vista in precedenza, risolveva il problema alla radice riservando proprio alla giurisdizione ecclesiastica, in considerazione del peculiare valore religioso e spirituale dell'unione intesa rigidamente come *consortium totius vitae*, sicché in tal modo, stando a tale ricostruzione, sarebbe potuto sorgere un problema di divergenza tra foro e legge del foro (frequente, invece, nel dip generalmente inteso).

Diritto canonico

Diritto civile italiano

Matrimonio atto


Matrimonio rapporto

Se prevenzione, rispetto
all'invalidità

Come è noto, le cause di invalidità del matrimonio ai sensi del Codice civile sono **tassative**. Queste sono individuate negli artt. 117 e ss. e sono le seguenti:

- a) Età (art. 117, art. 84 c.c.);
- b) Libertà di stato (art. 117; art. 86 c.c.);
- c) Parentela e affinità (art. 117; art. 87 c.c.);
- d) **Delitto** (art. 117; art. 88 c.c.);
- e) Interdizione e incapacità di intendere e di volere (artt. 119 e 120 c.c.);
- f) Violenza e timore di eccezionale gravità (art. 122, comma 1°);
- g) **Errore** (art. 122, comma 2 e 3)
- [h) Simulazione]

NULLITA'



- b) Libertà di stato (art. 117; art. 86 c.c.);
- c) Parentela e affinità (art. 117; art. 87 c.c.);
- d) Delitto (art. 117; art. 88 c.c.);

ANNULLABILITA'



- a) età
- e) Interdizione e incapacità di intendere e di volere (artt. 119 e 120 c.c.);
- f) Violenza e timore di eccezionale gravità (art. 122, comma 1°);
- g) **Errore** (art. 122, comma 2 e 3)

Come è evidente, possono astrattamente considerarsi soltanto l'ipotesi dell'invalidità per delitto o quella per errore.

Per quanto concerne l'invalidità del matrimonio per **delitto**, l'art. 88 c.c. è chiaro, nondimeno, nel restringere il suo ambito d'applicazione soltanto per condanna passata in giudicato per omicidio (consumato e tentato) del coniuge del proprio nubendo.

Nel nostro caso, evidentemente, tale norma **non è dunque assolutamente applicabile.**

Maggiore approfondimento, invece, merita l'ipotesi dell'**errore**, nella specie dell'errore essenziale sulle qualità personali dell'altro coniuge (art. 122, comma 2).

L'essenzialità dell'errore sulle qualità personali dell'altro coniuge, ai sensi dell'art. 122, comma 3, si ha quando «tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute» e purché l'errore ricada su uno dei seguenti elementi:

- 1) L'esistenza di una malattia fisica o psichica o di un'anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale;
- 2) l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile;
- 3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;
- 4) la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile;
- 5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purché vi sia stato disconoscimento ai sensi dell'articolo 233, se la gravidanza è stata portata a termine.

Evidentemente, nel caso in questione, nessuna delle ipotesi menzionate risulta applicabile alla fattispecie in questione.

Allora, se è vero che, in ossequio al principio di prevenzione, il matrimonio potrebbe essere astrattamente invalidato da un tribunale civile, ai sensi degli artt. 117 ss., nel caso nessuna delle ipotesi di invalidità risulta applicabile alla fattispecie concreta, per cui l'unica possibilità risulterà senz'altro l'invalidità di diritto canonico.

Del resto, le cause di invalidità del matrimonio ai sensi del Codice di diritto canonico sono molteplici e molto più ampie: in ispecie, **l'art. 1097 del codice canonico prevede:**

«L'errore circa una qualità della persona, quantunque sia causa del contratto, non rende nullo il matrimonio, eccetto che tale qualità sia intesa direttamente e principalmente».

Sul piano del diritto civile, invece, va vagliata attentamente la possibilità che il comportamento di Tizio possa costituire una causa di divorzio «immediata», che consenta cioè di domandare subito il divorzio senza il passaggio intermedio della separazione.

In particolare, **l'art. 3, l. 898 del 1970** prevede la possibilità di domandare l'immediato scioglimento o l'immediata cessazione degli effetti civili del matrimonio:

- 1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:
 - a) all'ergastolo ovvero ad una **pena superiore ad anni quindici**, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
 - b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'articolo [564](#) del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli [519](#), [521](#), [523](#) e [524](#) del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;
 - c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;
 - d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'articolo [582](#), quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'articolo [583](#), e agli articoli [570](#), [572](#) e [643](#) del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio.

Anche questa volta, nessuna delle ipotesi menzionate dalla legge risultano riscontrate nel caso in questione. Infatti, si tratta di reati contro la famiglia ovvero contro la libertà sessuale, fattispecie senz'altro molto differenti dal pur grave delitto compiuto da Tizio, il quale, peraltro, risulta condannato a 4 anni di reclusione (pena molto inferiore ai 15 anni richiesti, come clausola residuale, dalla legge). Soprattutto, la norma fa riferimento a casi in cui la condanna sopraggiunga alla celebrazione del matrimonio e non sia a questa preesistente.

Pertanto, si potrà addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio soltanto passando attraverso la **tappa intermedia della separazione**.

INVALIDITA'



Matrimonio putativo ex artt. 128 ss. c.c.

SCIoglimento/CESSAZIONE EFFETTI CIVILI



Assegno di divorzio (art. 5, comma 6, l. 898/1970)

Art. 128. c.c.

1. Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, **quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede**, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi.

Art. 129. c.c.

1. **Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi**, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere **somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze**, a favore dell'altro, ove questi **non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze**.

Art. 129-bis c.c.

1. Il coniuge al **quale sia imputabile la nullità del matrimonio** è tenuto a corrispondere all'altro **coniuge in buona fede**, qualora il matrimonio sia annullato, **una congrua indennità**, anche in mancanza di prova del danno sofferto. **L'indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni**. È tenuto altresì a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati

La differenza tra l'assegno ex art. 129 e quello ex art. 129-bis appare piuttosto evidente non soltanto perché nel secondo caso solo uno dei coniugi è in buona fede, ma anche perché:

a) **ART. 129**: il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze: qui, secondo l'interpretazione maggioritaria, la formulazione utilizzata allude all'art. 156 c.c., in materia di mantenimento del coniuge separato, ma questo non può essere versato per un periodo superiore ai tre anni;

b) **ART. 129-BIS**: [...] una congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno sofferto. L'indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni: qui, l'uso dell'avverbio almeno lascia propendere come quella del mantenimento sia soltanto una soglia minima, dovuta appunto anche in assenza della prova del danno, ma che lo stesso strumento, avendo una funzione mista (risarcitoria-sanzionatoria-solidaristica), può prevedere anche un importo superiore.

Valutazione dei presupposti:

Buona fede dei coniugi: «va riferita all'ignoranza (incolpevole) da parte dei coniugi o di uno di essi della specifica causa di nullità (Cass. 216/1967).

Si consideri, peraltro, quanto affermato da Cass. 8477/1992:

A norma dell'art. 8, n. 2 della l. 25 marzo 1985, n. 121 la Corte d'appello, in sede di deliberazione della sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità di matrimonio religioso, ha il potere di disporre a favore del coniuge in buona fede, solo in via provvisoria, una congrua indennità e la corresponsione di alimenti, mentre ogni **decisione definitiva (...) resta riservata al giudice competente secondo le norme processuali generali.**

Norma dunque di raccordo tra il matrimonio putativo e la disciplina della delibazione della sentenza di nullità.

Tra le principali conseguenze economiche del divorzio, invece, è ovviamente da segnalare l'assegno di divorzio, previsto dall'**art. 5, comma 6, l. 898/1970**:

«Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive».

È ragionevole pensare che l'assegno di divorzio comporti un onere economico superiore rispetto a quello dell'assegno ai sensi degli **articoli 129 e 129-bis**.

Di conseguenza, deve ritenersi che a Tizio risultino più convenienti le conseguenze economiche dell'**invalidità** piuttosto che quelle del divorzio.

Possibile risoluzione del caso:

- 1) Dal testo, noi sappiamo che Caia è intenzionata a domandare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ma anche, in contemporanea, di ottenere il riconoscimento dell'invalidità del matrimonio da parte del giudice ecclesiastico in punta di diritto canonico;
- 2) Stando così le cose, una volta giunti alla sentenza che dichiara l'invalidità del matrimonio tra Tizio e Caia, a Tizio conviene procedere con la delibazione della sentenza di invalidità del matrimonio emessa dal giudice ecclesiastico e passata in giudicato (nel caso di specie, non appaiono ostacoli alla delibazione della sentenza in parola);
- 3) In questo modo, una volta ottenuta la delibazione della sentenza di invalidità del tribunale ecclesiastico, il giudice civile italiano non potrà procedere alla sentenza di divorzio essendo «cessata la materia del contendere» e Caia dovrà accontentarsi di domandare l'assegno previsto dall'art. 129-bis. Naturalmente, Cicerone dovrà segnalare a Tizio il rischio che tale assegno presenti un importo superiore rispetto al mantenimento triennale, in considerazione della condotta non certo irreprensibile tenuta dal proprio assistito, il quale ha celato un fatto di così grave rilevanza alla propria moglie.

Nota bene !

Cass. civ. Sez. Un. 31 marzo 2021, n. 9004

La delibazione della sentenza canonica di nullità del **matrimonio concordatario**, **intervenuta dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili**, ma prima che sia divenuta definitiva la decisione in ordine alle relative conseguenze economiche, non comporta la cessazione della materia del contendere, ed il giudizio civile può proseguire ai fini dell'accertamento della spettanza e della liquidazione dell'assegno divorzile.

L'esistenza, dunque, di un giudicato anche sulla sola cessazione degli effetti civili del matrimonio anteriore alla delibazione della sentenza di nullità fa salvi gli effetti dell'eventuale assegno di divorzio che sia stabilito dal giudice civile.

Alcune decisioni importanti sulla delibabilità delle sentenze di nullità del matrimonio concordatario:

Cass. civ., sez. un, 17 luglio 2014, n. 16379

Cass. civ. Sez. Un. 31 marzo 2021, n. 9004

Cass. 1822 del 2005

La dichiarazione d'esecutività nell'ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio concordatario, a causa dell'esclusione da parte di uno dei coniugi di uno dei bona matrimonii, trova ostacolo nell'ordine pubblico, qualora detta esclusione sia rimasta nella sfera psichica del suo autore e non sia stata manifestata, ovvero non sia stata conosciuta o conoscibile dall'altro coniuge, in quanto, in tal caso, si pone in contrasto con l'inderogabile principio della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole, che è tuttavia ricollegato ad un valore individuale che appartiene alla sfera di disponibilità del soggetto ed è preordinato a tutelare questo valore contro gli ingiusti attacchi esterni. Pertanto, al suo titolare va riconosciuto il diritto di scegliere la non conservazione del rapporto viziato per fatto dell'altra parte e, conseguentemente, non sussiste ostacolo alla delibazione della sentenza nel caso in cui il coniuge che ignorava, o non poteva conoscere, il vizio del consenso dell'altro coniuge chieda la dichiarazione d'esecutività della sentenza ecclesiastica da parte della Corte d'appello.

Cass. civ., sez. un, 17 luglio 2014, n. 16379

La **convivenza “come coniugi”** deve intendersi - secondo la Costituzione (artt. 2, 3, 29, 30 e 31), le Carte Europee dei diritti (art. 8, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea), come interpretate dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, ed il Codice civile - quale elemento essenziale del “matrimonio - rapporto”, che si manifesta come **consuetudine di vita coniugale comune**, stabile e continua nel tempo, ed esteriormente riconoscibile attraverso corrispondenti, specifici fatti e comportamenti dei coniugi, e quale fonte di una pluralità di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità anche genitoriali in presenza di figli, di aspettative legittime e di legittimi affidamenti degli stessi coniugi e dei figli, sia come singoli sia nelle reciproche relazioni familiari.

Cass. civ., sez. un, 17 luglio 2014, n. 16379

(...) la convivenza “come coniugi”, protrattasi per almeno **tre anni** dalla data di celebrazione del matrimonio “concordatario” regolarmente trascritto, connotando nell’essenziale l’istituto del matrimonio nell’ordinamento italiano, è costitutiva di una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali, convenzionali ed ordinarie, di “**ordine pubblico italiano**” e, pertanto, anche in applicazione dell’art. 7 Cost., comma 1, e del principio supremo di laicità dello Stato, è ostativa (...) alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, per qualsiasi vizio genetico del matrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell’“ordine canonico” nonostante la sussistenza di detta convivenza coniugale”